

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dei lavori pubblici**

(DI PIETRO)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1996**

---

Misure per l'assunzione di personale tecnico nel Ministero dei  
lavori pubblici per accelerare l'utilizzo di fondi strutturali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il disegno di legge in esame si intende dare tempestiva attuazione agli impegni assunti in sede comunitaria per l'utilizzo dei fondi destinati al programma operativo risorse idriche nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

Nonostante i ritardi accumulati nell'avvio del programma, a seguito dell'individuazione della struttura amministrativa ordinaria che subentrasse nell'attività svolta per il passato dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, la Comunità europea ha consentito a non sottrarre risorse dal programma operativo risorse idriche anche sulla base degli impegni assunti di non ricorrere a procedure straordinarie per la valutazione ed approvazione dei progetti e di potenziare le strutture ordinarie incaricate di tale attività.

Il programma operativo risorse idriche prevede, secondo il recente piano finanziario approvato dalla Comunità, opere per 4.000 miliardi destinate a potenziare le infrastrutture idriche ad uso potabile nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.

Per far fronte a tale necessità era stato emanato il decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, successivamente reiterato con il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292: essi prevedevano, nell'articolo 7 di entrambi, una disposizione di analogo contenuto. Tale disposizione non ottenne il riconoscimento dei requisiti di necessità ed urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Con il presente provvedimento ordinario si propone pertanto l'assunzione delle trenta unità tecniche, venti ingegneri direttori e dieci assistenti tecnici, necessarie per lo svolgimento dei compiti di valutazione, verifica dei progetti e di supporto agli enti locali.

In considerazione dell'urgenza rappresentata, si è altresì previsto il ricorso alle graduatorie ancora in vigore di concorsi pubblici già espletati e si è inoltre prevista un'apposita priorità per i soggetti già assunti durante la vigenza dei citati decreti-legge, che nel periodo di utilizzazione hanno potuto acquisire gli elementi professionali per un'immediata operatività nel settore specifico.

## RELAZIONE TECNICA

La norma concernente l'assunzione di personale tecnico da parte del Ministero dei lavori pubblici, prevede una spesa di lire 418 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.488 milioni a decorrere dal 1997. Si allega al riguardo il prospetto contenente i profili interessati.

A tale onere si provvede utilizzando parzialmente l'accantonamento di fondo speciale di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

## ANNO 1996

(migliaia di lire)

Qualifica	Unità	Onere annuo <i>pro capite</i>	Onere annuo 1996 a 3 mesi
VIII .....	20	52.625	263.000
VI .....	10	43.539	109.000
TOTALE ...	30		372.000

## ANNO 1997

Qualifica	Unità	Onere annuo <i>pro capite</i>	Onere a regime
VIII .....	20	52.625	1.052.500
VI .....	10	43.539	435.390
TOTALE ...	30		1.487.890

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Norme per l'assunzione  
di personale tecnico)*

1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere dal 1° ottobre 1996, per le attività di istruttoria e verifica dei progetti delle opere da ammettere al cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, venti ingegneri direttori di ottava qualifica funzionale e dieci assistenti tecnici di sesta qualifica funzionale utilizzando le graduatorie di concorsi in essere, per l'accesso alle medesime qualifiche, procedendo in ordine cronologico a partire da quella anteriormente approvata.

2. Nell'ambito dell'utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1, hanno priorità i soggetti che hanno stipulato i contratti di lavoro ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 372 milioni per l'anno 1996 e in lire 1.487.890 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'autorizzazione della presente legge.